BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO

PROTOCOLLO DI GESTIONE

DEI CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

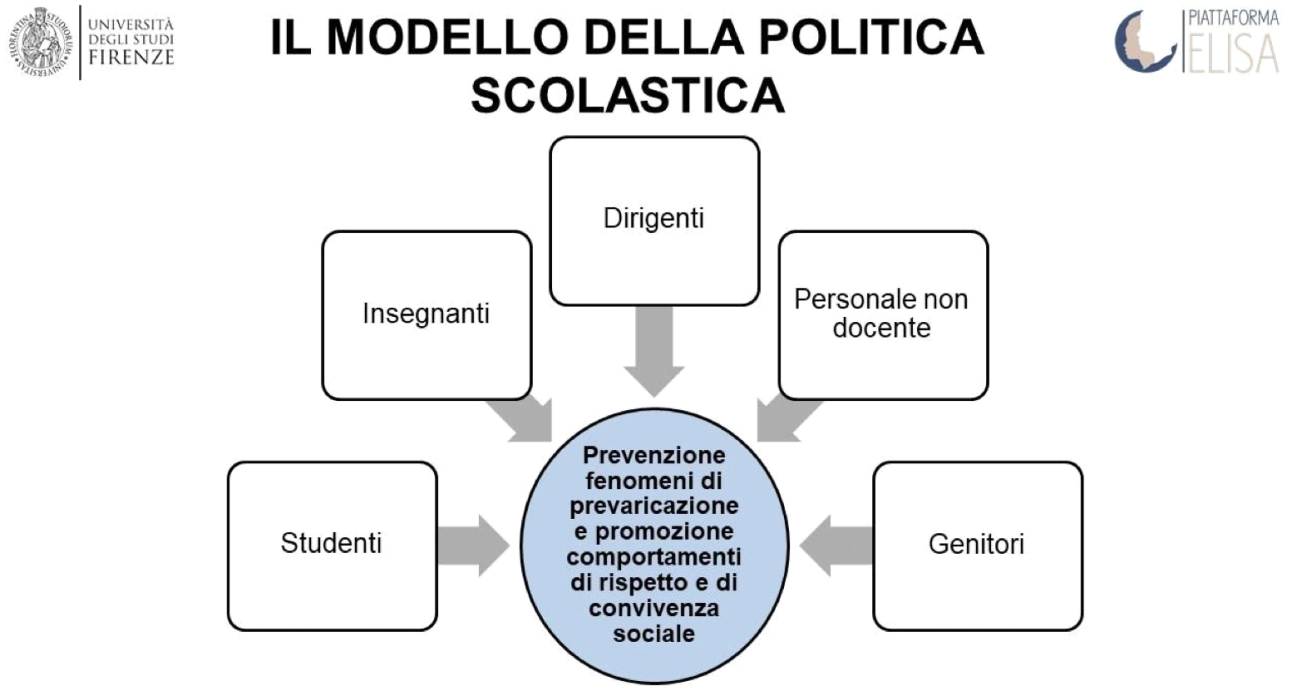
BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

1. Premessa 3
2. Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica 4
3. Definizioni 5
4. Legge n. 71 del 29 maggio 2017 6
5. Reati on-line 8
6. Responsabilità 8
7. Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo 9
8. Il Team Antibullismo e il consiglio di classe/Team docenti 14
9. Sanzioni disciplinari 14
10. Team Antibullismo 18

1. PREMESSA

Nel 1996, la 498ª Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che "*la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo*".
Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014). È una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

"*Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della Scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza*". (Sharp e Smith, 1994).



BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dalla nota ministeriale, disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, adempimenti delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n° 70;
- dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (decreto protocollo n° 18 del 13 gennaio 2021);
- dagli art. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017;
- dalle linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006);
- dagli artt. del Codice Penale:
  - 581(percosse)
  - 582 (lesione personale)
  - 595 (diffamazione)
  - 610 (violenza privata)
  - 612 (minaccia)
  - 635 (danneggiamento)
- dagli artt. del Codice Civile:
  - 2043 (risarcimento per il fatto illecito)
  - 2047 (danno cagionato all'incapace)
  - 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

3. DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento, vessatorio ed intenzionale, attuato sia in forma fisica, sia in forma psicologica e ripetuto nel tempo a danno di persone considerate bersagli facili perché incapaci di difendersi.
Esistono due forme di bullismo:

- diretto, in cui sono evidenti le prepotenze fisiche e/o verbale,
- indiretto, in cui il bullo (e l'eventuale gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendola dal gruppo dei pari (da feste, luoghi di aggregazione...) diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolandola quindi socialmente.

Il cyberbullismo è "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"
(Legge 71, 29 maggio 2017).
È caratterizzato da alcuni elementi:

- anonimato: l'aggressore sfrutta l'anonimato per attaccare direttamente la vittima verso la quale non è più necessaria la ripetizione nel tempo, poiché l'effetto valanga, offerto dalle nuove tecnologie, può scatenare potenziali danni alle vittime, anche senza la sua reiterazione nel tempo;
- de-responsabilizzazione: attraverso la rete non si comprende il confine tra lecito e illecito;
- senza spazio e senza tempo: spesso la vittima subisce gli attacchi in momenti diversi della giornata, anche quando è difficile chiedere aiuto;
- permanenza nel tempo: molti messaggi o immagini rimangono nel tempo, al di là di ogni volontà;
- indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile suscitare sentimenti di empatia e quindi tende a minimizzare la sofferenza della vittima.

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

4. LEGGE 29 MAGGIO 2017, N° 71.

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
Promotrice: Elena Ferrara, Senatrice XVII Legislatura.
Entrata in vigore del provvedimento: 18 giugno 2017
Ha origine dalla tragedia di Carolina Picchio, prima vittima acclarata di cyberbullismo.

FINALITÀ

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2 comma 1

ISTANZA DI RIMOZIONE

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Articolo 2 comma 2

INTERVENTO DEL GARANTE- OSCURAMENTO

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La segnalazione va inoltrata all'indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

Articolo 3

TAVOLO TECNICO

Adozione di un Piano di azione integrato da parte del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 3). Al Tavolo tecnico è demandata anche la realizzazione di un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minorenni, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia.

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

Il Piano di azione integrato stabilisce inoltre le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. La Presidenza del Consiglio predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno.

Articolo 4

AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO

L'obbligo, per ogni istituto scolastico, di individuare un Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, il quale potrà anche avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; la formazione dei docenti e un ruolo attivo degli studenti; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minorenni coinvolti; la promozione da parte degli uffici scolastici regionali di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità; l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, nonché la creazione di reti integrate promosse dai servizi territoriali, volte a sostenere i minorenni vittime di cyberbullismo e a rieducare coloro che sono resi autori di tali comportamenti.

Articolo 5

RESPONSABILITÀ

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo è tenuto a informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero il tutore dei minori coinvolti, e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Articolo 6

MONITORAGGIO

Realizzazione di una relazione annuale da parte della Polizia postale e delle comunicazioni per informare il Tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

Articolo 7

AMMONIMENTO

La legge introduce la procedura di ammonimento nei confronti di ultraquattordicenni che si siano resi responsabili di condotte di cyberbullismo. Si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza del Questore, che convocherà il minorenne insieme ad almeno uno dei genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a porre fine al comportamento tenuto. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Legge 29 maggio 2017, n.71 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.127 del 03-06-2017)

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

5. REATI ON-LINE

La maggior parte dei reati procedibili d'ufficio possono essere commessi anche on-line, ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete.
Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- molestia (art.660);
- diffamazione(art.595);
- minaccia (art.612);
- estorsione (art.629);
- percosse (art.581) e/o lesioni (art.582);
- istigazione al suicidio (art.580);
- violenza sessuale di gruppo (art.609);
- detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater);
- atti persecutori (art.612 bis);
- sostituzione di persona (art.494).

Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio.

6. RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del bullo minore
   Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 e i 18 anni.
   Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.
   Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

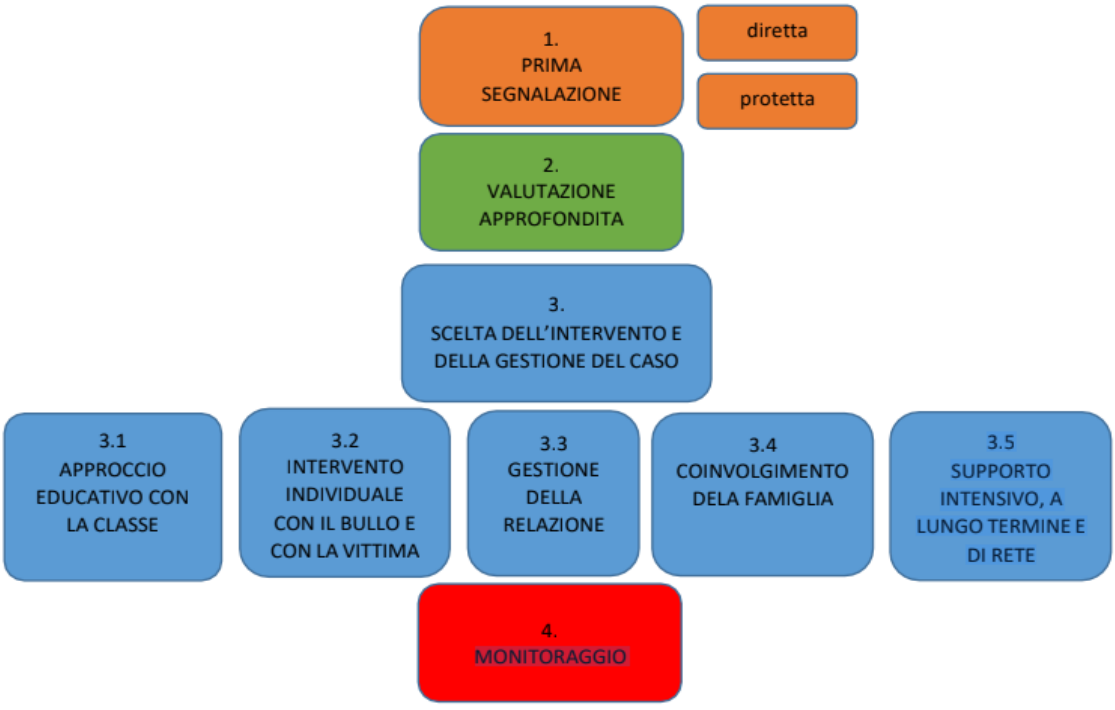
b) Culpa in educando dei genitori
   Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e la mancanza di azioni per correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. I genitori del minore sono oggettivamente responsabili, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

c) Culpa in vigilando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "*i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*" Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

7. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA" (https://www.piattaformaelisa.it/ formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. Questa piattaforma propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

a) LA PRIMA SEGNALAZIONE

Ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma "diretta" attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione "protetta", attraverso l'utilizzo della SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE (Allegato 1) che è scaricabile dal sito della scuola (sezione bullismo e cyberbullismo) e in allegato a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e dovrà essere consegnato *brevi manu* presso la segreteria scolastica (Ufficio alunni) o inviato alla mail del Dirigente Scolastico e del referente d'Istituto Bullismo-Cyberbullismo:

- dirigente@icdonadonisarnico.edu.it
- referentebullismocyberbullismo@icdonadonisarnico.edu.it

La prima segnalazione viene presa in carico dal Team Antibullismo; viene attivato così un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

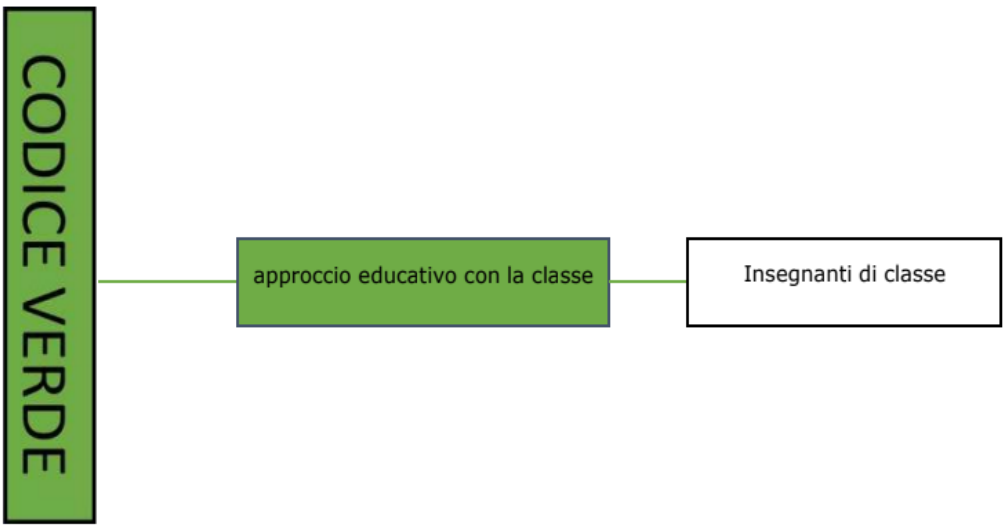
b) LA VALUTAZIONE APPROFONDITA (ANALISI DEI FATTI)

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team Antibullismo, presieduto dal Dirigente scolastico, si riunisce, compila la scheda di valutazione approfondita (Allegato 2) e mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...). Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

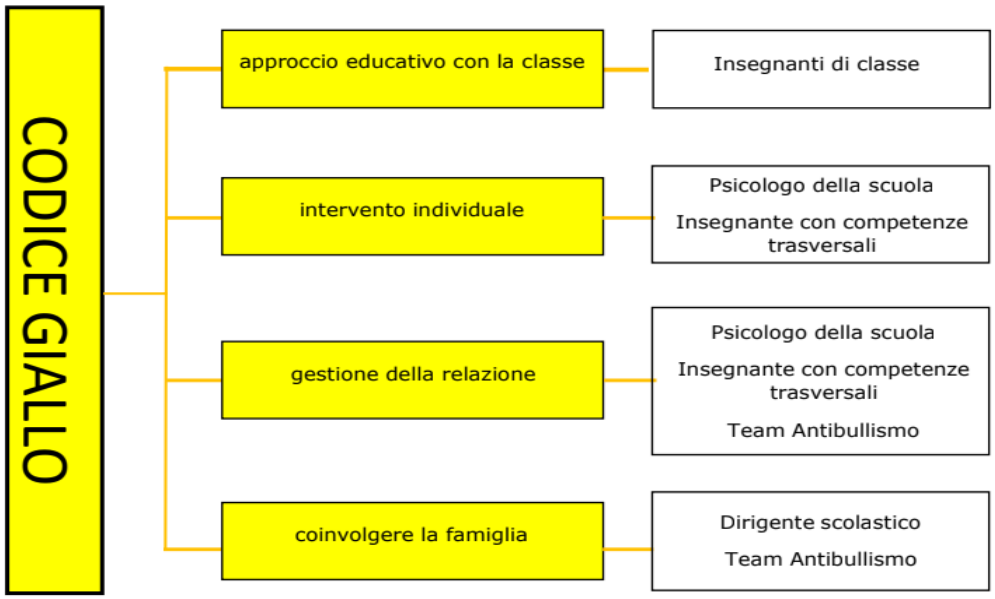
- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella Legge 71/2017.

Tutto il Consiglio di Classe/Team Docente costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata.

c) SCELTA DELL'INTERVENTO

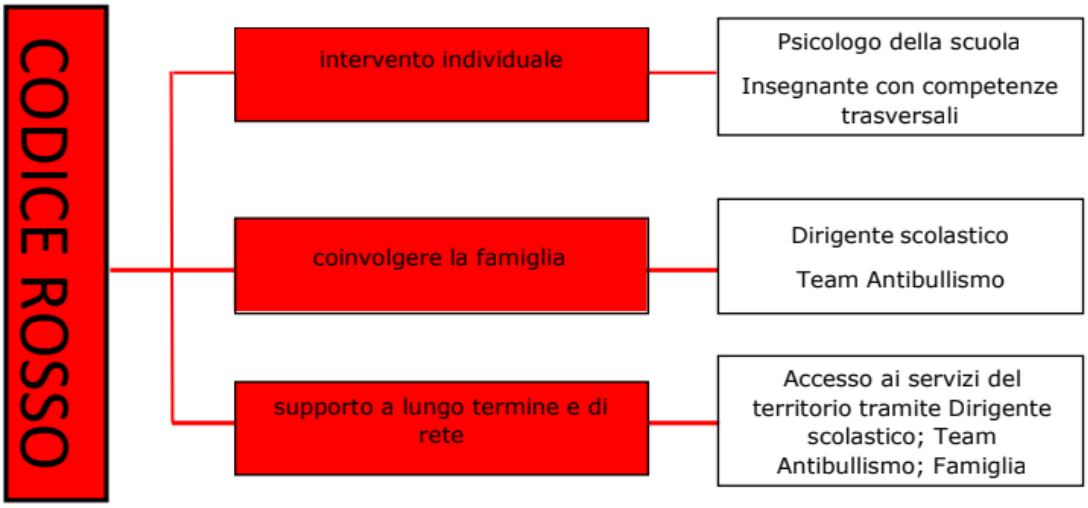


Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" (CODICE VERDE) significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione. Si può ad esempio pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es. supporto). Un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno



Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" (CODICE GIALLO) significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento

tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti. La situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima con il coinvolgimento della famiglia. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, da parte dello psicologo della scuola e/o da professionisti esterni.



Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" (CODICE ROSSO) significa che dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:

- coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal Team Antibullismo/per l'Emergenza;
- supporto intensivo per la vittima;
- intervento dello psicologo sui bulli;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete (accesso ai servizi del territorio)

A seconda del caso è possibile attuare un approccio educativo con l'intera classe svolto dagli insegnanti del Consiglio di Classe/Team Docente.

SUGGERIMENTI UTILI:

- **L'approccio indiretto** teso a sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno in generale è raccomandabile quando:
  - tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto
  - il livello di sofferenza della vittima e di gravità non sono molto elevati
  - nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida, che possono essere responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 29/05/2025 - VII.6 - U

- L'intervento individuale prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima. Il Team Antibullismo può usare i seguenti strumenti e attuare le seguenti modalità:

Con il BULLO	Con la VITTIMA
- colloquio di responsabilizzazione; - intervento psico-educativo (con lo psicologo) - sanzioni disciplinari	- colloquio di supporto - intervento psico-educativo (con lo psicologo)

- Far incontrare prevaricatore e vittima: questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte (a seguito di parere positivo dello psicologo) e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti.

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un

- Intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:
  - gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
  - la sofferenza della vittima è molto elevata;
  - i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

d) MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di follow up con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti.

8. IL TEAM ANTIBULLISMO E IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

Sulla base di quanto rilevato, se i fatti sono confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team Antibullismo deciderà quali azioni intraprendere.
Seguirà la convocazione del Consiglio di Classe/Team Docente per valutare il tipo di provvedimento disciplinare applicare, facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.

Il protocollo da seguire è il seguente:

- comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe/Team Docente nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.;
- convocazione del Consiglio di Classe/Team Docente e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (codice verde, giallo, rosso);
- invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

TITOLO IV Art. 17 Regolamento d'Istituto (Principi e finalità)

> *I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.*

TABELLA SANZIONI

A titolo esemplificativo vengono elencate le situazioni più frequenti di bullismo e cyberbullismo:

	SITUAZIONI	**PROVVEDIMENTO**	**ORGANO COMPETENTE**
Atti di bullismo	**bullismo verbale:** uso di espressioni verbali che possono ledere la dignità di una persona	• prima infrazione: nota disciplinare, ammonimento del DS, rilevanza ai fini della valutazione del comportamento • grave infrazione/reiterata: nota disciplinare, ammonimento del DS, rilevanza ai fini della valutazione del comportamento ed eventuale sospensione (inferiore o pari a 15gg) e/o l'allontanamento (superiore ai 15gg)	• Dirigente Scolastico. • Consiglio di Classe/Team docenti • Team Antibullismo • Rappresentanti genitori • Servizi sociali • Polizia di Stato
	bullismo fisico: violenza fisica nei confronti di uno o più compagni, esercitata singolarmente o in gruppo per opprimere la propria vittima (percosse, lesioni, danneggiamento, furto)		
	aggressione relazionale: escludere alcuni soggetti dal gruppo diffondendo voci, manipolando situazioni e infrangendo le confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri		
	bullismo sessuale: azioni ripetute dannose e umilianti che colpiscono una persona sul suo aspetto o sulla sua attività sessuale (commenti, gesti volgari, contatti non voluti, avance sessuali)		
	bullismo basato sul pregiudizio: prendere di mira qualcuno che viene ritenuto diverso per svariati motivi tra cui le scelte sessuali, il paese di provenienza e la religione		

	SITUAZIONI	**PROVVEDIMENTO**	· **ORGANO COMPETENTE**
Violazione della privacy	Riprese audio-foto-video senza autorizzazione	Nota sul registro	· Docente
	Diffusione in modo non autorizzato di immagini, video, audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso del docente. L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante	· Intervento del Dirigente Scolastico. · Convocazione della famiglia. · Eventuale provvedimento disciplinare, a seconda della gravità. · Eventuale denuncia agli organi di polizia.	· Dirigente Scolastico. · Consiglio di Classe/Team docenti · Rappresentanti genitori · Polizia di Stato
Atti di cyberbullismo	**flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.	Queste tipologie gravi che possono configurarsi come reati perseguibili d'ufficio comportano l'esclusione da uscite, visite, viaggi d'istruzione, sospensione da 1 a 10 gg., con recidiva da 10 a 15.	DS, Consiglio di Classe, Team Cyberbulismo, rappresentanti genitori, Polizia di Stato, Garante della Privacy.
	harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.		
	cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.		
	denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima		
	outing estorto: registrazione di confidenze creando un clima di fiducia e inserimento successivo in un contesto in rete pubblico.		

	SITUAZIONI	**PROVVEDIMENTO**	**ORGANO COMPETENTE**
Atti di cyberbullismo	**trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.	Queste tipologie gravi che possono configurarsi come reati perseguibili d'ufficio comportano l'esclusione da uscite, visite, viaggi d'istruzione, sospensione da 1 a 10 gg., con recidiva da 10 a 15.	DS, Consiglio di Classe, Team Cyberbulismo, rappresentanti genitori, Polizia di Stato, Garante della Privacy.
	impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.		
	sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (reato di pedopornografia).		
	esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.		

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

10. TEAM ANTIBULLISMO

Il Team Antibullismo è formato da persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo:

- il Dirigente Scolastico prof. Marco Indellicati;
- il Referente d'Istituto Bullismo-Cyberbullismo;
- insegnante/i di Scuola Primaria;
- insegnante/i di Scuola Secondaria;
- animatore digitale dell'Istituto;
- referente Ed. Civica;
- figure professionale che lavorano nella scuola (es: psicologo).

Redatto: aprile 2025

Approvato dal Collegio dei docenti il .....

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
***"E. DONADONI"* DI SARNICO**
Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446
Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

Al Dirigente Scolastico
Al Team Antibullismo
dell'I.C. "E. Donadoni" di Sarnico

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

DI (PRESUNTI) EVENTI RICONDUCIBILI AL FENOMENO DEL BULLISMO O DEL CYBERBULLISMO VERIFICATESI AD ALUNNI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DONADONI" DI SARNICO.

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

residente a ..... in via .....

in qualità di ☐ docente ☐ genitore
☐ collaboratore scolastico ☐ personale ATA
☐ alunno (classe ..... ❑ scuola primaria ❑ scuola secondaria)

SEGNALA il seguente episodio di cui è a conoscenza (indicare il nome dell'alunno vittima, quello del bullo e la classe di appartenenza di entrambi)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N.B. Si invita a consegnare eventuali prove (video, audio o immagini) al Dirigente Scolastico.

Sarnico, ... Il Dichiarante

.....

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
***"E. DONADONI"* DI SARNICO**
Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446
Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

VALUTAZIONE APPROFONDITA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

(da compilare a cura dal Team Antibullismo/per l'Emergenza)

La persona che ha segnalato è
☐ la vittima ☐ un compagno della vittima
☐ madre/padre della vittima ☐ insegnante
☐ Altro: .....

Vittima: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Altre vittime: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Altre vittime: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Bullo: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Altri bulli: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Altri bulli: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Altri bulli: ..... classe: ..... ❑ primaria ❑ secondaria

Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? .....

Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo? .....

Da quanto tempo il bullismo va avanti? .....

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? ❑ sì ❑ no

Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

	È stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo
	È stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici
	È stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato
	Sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”
	Gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti)
	È stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare
	Hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere
	Ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti
	È stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online
	Ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post ofotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
	Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…
	Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…
	È stata postata una foto o video senza il consenso
	Altro: …… …… …… …… ……

Si procede a calendarizzare colloqui con:

- ☐ la vittima
- ☐ Il bullo / i bulli
- ☐ chi ha effettuato la segnalazione
- ☐ l’insegnante / gli insegnanti
- ☐ la famiglia della vittima
- ☐ la famiglia del bullo
- ☐ il testimone
- ☐ ……

Sarnico, ……

Il Dirigente Scolastico

……